

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: VERIFICA DEI LIMITI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA E DELLE LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI IVA

Con la conclusione del periodo di imposta 2012, si coglie l'occasione per ricordare alla gentile Clientela di verificare il rispetto dei requisiti per continuare ad adottare anche nel periodo di imposta 2013 le "semplificazioni" previste per:

- la tenuta della contabilità semplificata, da parte di imprese individuali, società di persone ed enti non commerciali;
 - l'effettuazione delle liquidazioni trimestrali Iva, da parte di tutte le imprese (e i lavoratori autonomi).
- Essendo normativamente previste le medesime soglie di riferimento per l'adozione sia della contabilità semplificata sia delle liquidazioni trimestrali Iva (ordinariamente €400.000 per chi svolge prestazioni di servizi ed €700.000 per chi svolge altre attività), va prestata particolare attenzione al diverso parametro da rispettare nei due casi:
- per la tenuta della contabilità semplificata va verificato l'ammontare dei ricavi conseguiti nel periodo di imposta precedente;
 - per l'effettuazione delle liquidazioni trimestrali Iva va verificato il volume d'affari conseguito nel periodo di imposta precedente.

Il rispetto dei limiti per la tenuta della contabilità semplificata

L'art.18 del DPR n.600/73 prevede la possibilità per le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali di adottare il regime di contabilità semplificata (semplicisticamente di non registrare incassi e pagamenti) qualora siano rispettati determinati limiti di ricavi conseguiti nel periodo di imposta, differenziati a seconda del tipo di attività esercitata. I limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata sono i seguenti:

- €400.000 per chi svolge prestazioni di servizi;
- €700.000 per chi svolge altre attività.

Il rispetto di tali soglie di ricavi deve essere verificato per ciascun periodo di imposta: il superamento della soglia obbliga all'adozione del regime di contabilità ordinaria a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo. Nel caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi ed altre attività, è possibile fare riferimento al limite dell'attività prevalente qualora venga comunque rispettato il limite complessivo di ricavi conseguiti nel periodo di imposta di €700.000. In caso di inizio dell'attività da parte di un'impresa individuale, di una società di persone o di un ente non commerciale che in fase di apertura della partita Iva dichiarino un ammontare dei ricavi presunti ragguagliato ad anno inferiore alle soglie, il regime di contabilità semplificata costituisce in ogni caso il regime "naturale" (l'eventuale adozione della contabilità ordinaria dovrà essere comunicata nel quadro VO).

Le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità ordinaria che abbiano

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

optato per la determinazione della base imponibile Irap con il metodo “da bilancio” sono vincolate alla tenuta di tale regime contabile per tutti i periodi di imposta di validità dell’opzione esercitata, non potendo aderire al regime di contabilità semplificata nel caso di rispetto delle soglie dei ricavi. Infatti, è necessario che tali soggetti revochino prioritariamente l’opzione esercitata per la determinazione della base imponibile Irap con il metodo “da bilancio” (è possibile revocare l’opzione solamente al termine di ogni triennio di validità della stessa).

Il rispetto dei limiti per l’effettuazione delle liquidazioni Iva trimestrali

L’art.7 del DPR n.542/99 consente alle imprese (e ai professionisti) che nell’anno precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a €400.000 per chi svolge prestazioni di servizi ovvero ad €700.000 per chi svolge altre attività di optare per l’effettuazione delle liquidazioni Iva con scadenza trimestrale anziché mensile. Il rispetto di tali soglie di volume di affari deve essere verificato per ciascun anno solare: il superamento della soglia obbliga all’adozione delle liquidazioni Iva con cadenza mensile a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. Nel caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi ed altre attività senza distinta annotazione dei corrispettivi, il limite di riferimento per l’effettuazione delle liquidazioni Iva trimestrali è pari a €700.000 relativamente a tutte le attività esercitate. Il parametro per la verifica dell’effettuazione delle liquidazioni e dei versamenti Iva con scadenza trimestrale è il volume di affari, ben diverso da quello previsto per la tenuta della contabilità semplificata costituito dall’ammontare dei ricavi.

Il volume di affari ai fini Iva è costituito dall’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi poste in essere nell’anno solare, con le eccezioni costituite dalle cessioni di beni ammortizzabili, dai passaggi interni e dalle prestazioni rese a soggetti stabiliti in un altro stato membro Ue ai sensi dell’art.7-ter del DPR n.633/72 (che non concorrono alla determinazione del volume di affari).

Una volta verificato il rispetto dei limiti, la facoltà di effettuare le liquidazioni trimestrali ai fini Iva (da concretizzare mediante la barratura del rigo VO2 casella opzione l’anno successivo al comportamento concludente tenuto) comporta l’effettuazione dei versamenti Iva alle seguenti scadenze:

16 maggio	➔	per la liquidazione del primo trimestre;
20 agosto	➔	per la liquidazione del secondo trimestre;
16 novembre	➔	per la liquidazione del terzo trimestre;
16 marzo dell’anno successivo	➔	(ovvero 16 giugno in caso di presentazione telematica della dichiarazione Iva unificata ai redditi) per la liquidazione del quarto trimestre conguagliato in dichiarazione Iva.

L’importo di ciascuna liquidazione trimestrale a debito va maggiorato di una percentuale forfettaria dell’1% a titolo di interessi. In caso di versamento del saldo Iva alla scadenza del 16 giugno deve essere versata anche l’ulteriore maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •
studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it
Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501
Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016